

R E L A Z I O N E

L'idea di un anno europeo della musica, lanciata nel 1980 dal Parlamento europeo, è stata ripresa recentemente dal Consiglio d'Europa e dalle Comunità europee che, nel dichiarare il 1985 "Anno Europeo della Musica", hanno previsto per questo impegno degli obiettivi ambiziosi: incoraggiare la formazione e la pratica musicale degli amatori e dei professionisti, migliorare le carriere musicali, favorire la creazione e valorizzare la musica di tutti i tipi e di tutti i tempi, mettendola a portata di tutti.

Su questa linea l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha previsto, con l'unità proposta di legge, di dichiarare il 1985 "Anno regionale della Musica" e di realizzare una serie di iniziative miranti a valorizzare il patrimonio musicale popolare, dando spazio a programmi tesi ad avvicinare la musica al grande pubblico (scuole, fabbriche, piazze, ecc.)

Il programma di iniziative - coordinato da un comitato formato da 10 rappresentanti degli organismi musicali - sarà realizzato a cura dell'Assessorato regionale alla Cultura e prevede un impegno di lire un miliardo.

INTERVENTI PER L'ANNO REGIONALE DELLA MUSICA

ART. 1

In occasione dell'Anno Europeo della Musica, alle iniziative già programmate dall'Assessorato alla Cultura la Regione affianca manifestazioni musicali da destinare alla più ampia diffusione sul territorio e alla più larga fruizione, specie da parte dei giovani, dalle creazioni musicali di autori pugliesi e, insieme, delle esecuzioni musicali di concertisti, solisti e di bande di comprovata professionalità operanti nel territorio regionale. Particolare risalto sarà dato alle espressioni di musica popolare e del folklore pugliese.

ART. 2

La gestione delle attività dell'Anno Europeo della Musica è affidata all'Assessorato regionale alla Cultura.

Il programma di intervento, predisposto sulla base delle richieste pervenute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da parte di Enti, Istituzioni e Associazioni musicali, è deliberato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Cultura, sentito il parere della Commissione Musica istituita nell'ambito della Consulta per i Beni Culturali ex L.R. n. 48 del 31/7/79, integrata da un Comitato formato da 10 componenti designati dalle stesse Associazioni ed Enti musicali in numero di due per provincia.

I membri del Comitato sono nominati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

ART. 3

La gestione delle attività musicali di cui alla presente legge è affidata ai Centri di Servizio e Programmazione Culturale della Regione (CSPCR di cui alla L.R. n. 76/79).

ART. 4

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con lo stanziamento di f. un miliardo da prelevarsi dal Cap.

[Handwritten signatures and stamps]
Presidente
Vicepresidente